



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale del 2016, proposto da Comune di....., in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv., via

contro

Condominio di...., Condominio...., Condominio...., Condominio....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.....;, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 000/2016, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Condominio di.... e di Condominioe di Condominioe di.....Condominio.....;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 novembre 2022 il Cons. Giorgio Manca e viste le conclusioni delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune....., sulla base di una segnalazione della A.S.L.in cui veniva segnalata la presenza di infiltrazioni di acque nere provenienti dalla condotta fognaria corrente sotto la strada....., nel tratto tra Corso e Via...., ha adottato l'ordinanza2012, n., con la quale il Sindaco ha ordinato ai condomini die ai condomini di....., nonché ai sig.ri....., di provvedere al ripristino, entro trenta giorni, della funzionalità della condotta, ai sensi dell'art. 20 del regolamento per il servizio di fognatura del Comune.....

Successivamente, con nota dirigenziale n. del2012, il Comune ha richiesto il pagamento della somma di euro 40.547,10 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino della fognatura, stante la mancata ottemperanza all'ordinanza da parte dei destinatari della medesima.

2. I predetti provvedimenti sono stati impugnati con due distinti ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria che, previa riunione, con la sentenza indicata in epigrafe li ha accolti per difetto di istruttoria, annullando l'ordinanza.

3. Il Comune, rimasto soccombente, ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza sulla base di plurimi motivi.

4. Resistono in giudizio il Condominio di..... e il Condominio di.....

5. All'udienza straordinaria del 22 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo il Comune censura la sentenza per aver ritenuto sussistente un difetto di istruttoria circa la proprietà della condotta fognaria origine delle infiltrazioni. In particolare, l'appellante asserisce che la titolarità privata emergerebbe dagli atti di causa, a nulla rilevando il fatto che la tubatura insista sotto la strada
7. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, l'appellante sottolinea l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha affermato la mancanza di una preventiva istruttoria tecnica in ordine al punto di rottura della condotta.
8. Da ultimo, l'appellante eccepisce l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione, della questione relativa alla demanialità della fognatura.
9. In via preliminare, occorre esaminare la questione di rito sollevata dall'appellante, la quale risulta destituita di fondatezza.
 - 9.1. Nel caso in esame, infatti, si è in presenza di una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. q), cod. proc. amm.), la quale consente di accertare con efficacia di giudicato anche la questione relativa alla proprietà degli allacci di fognatura da ripristinare, in quanto ciò risulta necessario per pronunciare sulla questione principale relativa alla legittimità del provvedimento presupposto con il quale è stato ordinato il ripristino e quello presupponente concernente la richiesta di pagamento, a titolo di rimborso, dei costi per l'esecuzione d'ufficio dei lavori (in tal senso, per quanto concerne la questione di giurisdizione, si veda, per tutte, Cass., Sezioni unite civili, 5 dicembre 2019, n. 31753 ed ivi ulteriori precedenti conformi).
10. Passando al merito, il primo e il secondo motivo d'appello possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione.

10.1. Le censure sono infondate.

10.2. L'appellante sostiene che l'ordinanza sia stata adottata a seguito di adeguata istruttoria relativa sia all'accertamento del punto di provenienza dei fenomeni infiltrativi, sia alla titolarità privata della condotta fognaria su cui è occorso intervenire.

10.3. Con riguardo al primo profilo, come espressamente previsto anche dall'art. 25 (*Accertamenti Tecnici*) del regolamento per il servizio di fognatura del Comune....., quando si verificano inconvenienti agli allacciamenti autorizzati è compito dell'amministrazione effettuare *«apposito sopralluogo [...] per gli opportuni accertamenti tecnici finalizzati all'adozione di provvedimenti e/o interventi necessari»*.

10.4. Tuttavia, come rilevato dal primo giudice e diversamente da quanto asserito dall'appellante, da un esame della relazione della ASL n. 1 del 5 marzo 2012, n. 8081, emerge che nessun accertamento ispettivo è stato effettuato al fine di individuare il punto di rottura della condotta fognaria; al contrario, dalla nota emerge chiaramente la necessità di effettuare *«ulteriori accertamenti tecnici (...) da professionisti del settore edile/idraulico»*, nonché *«una verifica tecnica in merito alla precisa individuazione del guasto (...)»*. Né, come accennato, risultano ulteriori accertamenti in tal senso.

Pertanto, è mancata un'esaustiva attività istruttoria volta ad accertare il punto di origine dei fenomeni infiltrativi, attività che risulta prodromica al fine di determinare la titolarità del bene su cui occorre intervenire e, conseguentemente, stabilire a chi spetta provvedere all'attività di ripristino del tratto fognario danneggiato.

10.5. Quanto al secondo profilo, emerge dagli atti di causa che l'Amministrazione non ha dato prova della titolarità privata della condotta fognaria fonte dei fenomeni infiltrativi riscontrati.

L'istruttoria sul punto si sarebbe resa necessaria in quanto, trattandosi di un tratto fognario corrente sotto la Strada....., ossia una strada certamente di proprietà pubblica (comunale, nella specie), per costante giurisprudenza sono pubblici anche i predetti impianti. E' stato affermato, infatti, che «[g]li impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito (...)» (cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665). In altri termini, il Comune, al fine di superare tale assunto (basato su una presunzione semplice, e quindi vincibile dalla prova contraria dell'amministrazione), avrebbe dovuto dimostrare che i fenomeni infiltrativi fossero da imputare ad una condotta fognaria nella titolarità dei privati. Tuttavia, dalla motivazione dell'ordinanza non risulta uno specifico accertamento sul punto.

Anche con riguardo al secondo profilo deve ritenersi sussistente il difetto di istruttoria, tale da determinare l'illegittimità dei provvedimenti in esame.

11. In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.

12. La disciplina delle spese giudiziali segue le regole della soccombenza, nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l'appellante Comuneal pagamento delle spese giudiziali del presente grado, in favore degli appellati....., che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Annamaria Fasano, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Manca Francesco Caringella

IL SEGRETARIO